



Azienda pubblica di servizi alla persona
"OPERA PIA COIANIZ" – TARCENTO

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
PRESSO L'OPERA PIA COIANIZ**

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5 del 28 gennaio 2014

Art. 1 - Oggetto, principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la limitazione ed il divieto di fumo presso l'Opera Pia Coianiz, nel rispetto delle vigenti normative in materia – in particolare l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la legge 11 novembre 1975, n. 584 e il Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995.
2. Esso è emanato nel rispetto dei principi di tutela della salute individuale e collettiva, con particolare riferimento al rispetto degli ospiti ed ai fondamenti della corretta assistenza sanitaria e con le finalità elencate nella Circolare del Ministero della sanità del 28 marzo 2001.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le Leggi, le circolari e gli Accordi Stato-Regione vigenti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute dei non fumatori.

Art. 2 - Aree soggette al divieto assoluto di fumo

1. Il divieto assoluto di fumare vige in tutti i locali chiusi della struttura, compresi gli ingressi coperti relativi ai diversi padiglioni, le terrazze, gli ascensori, le scale, gli spogliatori ed i magazzini, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o nei locali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3. Il divieto è esteso alle terrazze coperte del Padiglione Foschia per via della loro adiacenza e diretta comunicabilità con i corridoi e con le stanze di degenza.
4. E' altresì vietato fumare in tutti gli automezzi di proprietà dell'Azienda.

Art. 3 - Aree in cui è consentito fumare

1. Il fumo è consentito solo negli spazi a cielo aperto.
2. A parziale deroga del precedente comma è consentito esclusivamente a ospiti e visitatori fumare nei locali sottoindicati:
 - a. veranda di ingresso al piano terra del padiglione principale
 - b. veranda al primo piano del padiglione principalea condizione che il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale sia di 2 persone.
3. Gli Infermieri coordinatori delle Unità operative ospitate nel Padiglione Foschia potranno

- eccezionalmente autorizzare i loro ospiti che abbiano difficoltà a recarsi presso la veranda del comma precedente, a fumare nelle terrazze di cui all'art. 2 comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno dei locali ove è consentito fumare.

Art. 4 - Destinatari

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti coloro i quali si trovano per qualsiasi motivo presso i locali indicati all'art. 2 o negli automezzi di proprietà dell'Opera Pia Coianiz, comprese le eventuali imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi.
2. Qualora i trasgressori siano degli ospiti, l'accertamento sarà fatto tenendo presente delle condizioni di salute fisica e psichica del trasgressore.
3. Ai dipendenti dell'Opera Pia Coianiz, in caso di trasgressione alle regole del presente Regolamento, oltre al pagamento della sanzione, si applicano le norme del Codice disciplinare.

Art. 5 - Funzionari preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. I Direttori d'Area sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto, nonché delle incombenze di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e specificamente:
 - esposizione degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - individuazione dei soggetti responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa.
2. Ciascuno dei due funzionari, con atto proprio da comunicare al Direttore generale, potrà stabilire di farsi coadiuvare nelle funzioni di cui al presente articolo da propri collaboratori fermo restando che non potrà essere delegato il potere di irrogazione della sanzione.

Art. 6 - Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 30,00 a € 75,00.
2. Qualora il trasgressore intenda avvalersi del pagamento in misura ridotta, potrà estinguere la propria obbligazione pagando entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, la somma di € 20,00, pari al doppio della sanzione minima prevista dall'art. 10 della legge 689/81, come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 507/99.

Art. 7 - Accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto imposto dall'art. 2, i soggetti indicati all'art. 5 procedono all'accertamento della sanzione e alla redazione in duplice copia del relativo verbale (allegato 1).
2. La prima copia va consegnata al trasgressore stesso; la seconda copia al Direttore Generale.
3. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore. Qualora la contestazione immediata non sia avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati in base all'art. 14 della legge 689/81.
4. Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al processo verbale.
5. Ai sensi della legge 689/81, la sanzione non potrà essere riscossa direttamente dal

funzionario poiché nel modulo di constatazione sarà specificata la modalità di pagamento della contravvenzione.

6. Qualora non si riscontri l'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro i successivi 60 giorni dalla data di contestazione, il Direttore generale farà rapporto al Prefetto di Udine, affinché irroghi la sanzione.

Art. 8 - Ricorsi avverso il verbale di accertamento

1. E' facoltà del trasgressore inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, memorie difensive redatte in carta semplice al Direttore generale dell'Opera Pia Coianiz.
2. Qualora il Direttore generale ritenga comunque fondato l'accertamento, determinerà la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento.
3. In caso contrario determinerà l'archiviazione degli atti con provvedimento motivato, dandone notizia al funzionario che ha redatto il verbale di accertamento.

Art. 9 - Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo

1. L'Opera Pia Coianiz appronterà ed installerà - attraverso il Servizio tecnico e della sicurezza - la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
2. I cartelli, da affiggersi nei locali di cui all'art. 2 ad eccezione delle singole stanze di degenza, dovranno contenere almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. divieto di fumare;
 - b. riferimenti normativi;
 - c. sanzione amministrativa prevista;
 - d. soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
 - e. soggetto/i cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

**Azienda pubblica di servizi alla persona****OPERA PIA COIANIZ**33017 TARCENTO (Udine) Via P. Coianiz, n. 8
Cod. F. e Part. IVA 00512430307

☎ 0432 7807 📠 0432 780715

e-mail info@operapiacoianiz.it**pec** operapiacoianiz@pec.it**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO**

In data _____ alle ore _____ nei locali dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "OPERA PIA COIANIZ", nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto _____, funzionario incaricato dal Direttore Generale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al "Regolamento sulla limitazione ed il divieto di fumo presso l'Opera Pia Coianiz", approvato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. del ***, ha constatato quanto segue:

il/la Sig./a _____ nato il _____ a _____ (Prov. di _____), residente a _____ in Via _____ n. _____, ha commesso violazione del Regolamento, in quanto:

_____ Sanzi
one erogabile da €. 27,50 a €. 275,00

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. dalla data della contestazione, dell'importo di €. 12,00=, da effettuare direttamente in contanti presso la Tesoreria dell'Azienda – Banca Popolare FriulAdria - Filiale di Tarcento (Ud) – via Roma, n. 3 – ovvero tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario codice IBAN IT 28 H 05336 64280 000030046525 indicando la seguente causale "Sanzione per divieto di fumo – Verbale n. _____ del _____".

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Direttore Generale scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito.

Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.

Tarcento, li _____

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE